



CONFINDUSTRIA

Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali

Roma, 17 maggio 2012

OGGETTO: Maturazione permessi ex art.33 comma 3 Legge n. 104/1992

Facciamo seguito alla vostra richiesta di parere avente ad oggetto la maturazione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 in caso di assenza dal lavoro per malattia.

La questione rientra nella più ampia problematica della coesistenza di una pluralità di ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro e del relativo regime giuridico. Tematica che, come noto, non trova, nella maggior parte dei casi, un'espressa disciplina normativa e la cui risoluzione resta, quindi, affidata all'interpretazione.

Ne segue che la risposta al quesito posto deve essere fondata su una più ampia ricostruzione della natura nonché delle finalità perseguite dagli istituti giuridici che interessano il rapporto di lavoro. Costituiscono, quindi, utili riferimenti interpretativi gli atti amministrativi da voi richiamati.

Più precisamente, con riferimento al messaggio INPS 18.11.2009, n. 26411, occorre evidenziare che l'ipotesi della malattia è strutturalmente diversa rispetto all'ipotesi del *part-time* verticale, laddove la prima integra un'ipotesi "speciale" di sospensione del rapporto di lavoro, con conservazione del medesimo, mentre la seconda comporta una modalità di articolazione della prestazione di lavoro che è "ridotta" perché riferita ad uno specifico arco temporale di riferimento (settimana, mese).

In base a questa *ratio*, il citato messaggio INPS assimila l'ipotesi dell'integrazione salariale a quella del *part time*, dal momento che la cigs determina una "*riduzione dell'attività lavorativa*".

In sintesi, si può sostenere che le ipotesi previste dal messaggio INPS riguardano, per l'appunto, casi di riduzione o di modulazione dell'attività lavorativa che determinano un incremento del "tempo libero" a disposizione del lavoratore, tale da consentire allo stesso di provvedere a "*quell'assistenza*".

morale e materiale adeguata" (così la risposta ad interpello n. 21/2011) cui sono finalizzati i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

In questa logica rientra la scelta del messaggio INPS n. 26411 di ammettere, in questi casi, la rimodulazione dei permessi medesimi.

Coerentemente a questo principio, la risposta ad interpello n. 21/2011 del Ministero del Lavoro ha, *a contrario*, escluso il riproporzionamento dei permessi ex legge n. 104/1992 durante i periodi di godimento delle ferie. Ciò in quanto il periodo di ferie è funzionale al "*recupero delle energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa*", recupero ritenuto incompatibile con la possibilità per il lavoratore di provvedere all'attività di "*assistenza morale e materiale adeguata*".

A maggior ragione, risulta ancor più incompatibile con il "riproporzionamento" l'ipotesi dell'assenza per malattia, trattandosi di tempo che, di certo, non può essere definito "libero" ma che il lavoratore è "costretto" a dedicare al recupero del proprio stato di salute, con espresso divieto di compiere attività idonee a pregiudicare/ritardare la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore.

Alla luce delle considerazioni finora esposte, così ricostruite le finalità degli istituti interessati, riteniamo non riproporzionabili i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, nei casi in cui, nel mese di riferimento, il lavoratore sia stato assente dal lavoro per malattia.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Pierangelo Albini

